

COMUNE DI FOLIGNANO

comune Folignano – Prov. AP
Prot N. 0007495 /Part. del 28-05-2015
Cat. 2 Classe 1 Fasc. 4

VIII° SETTORE

Folignano 28 MAGGIO 2015

BANDO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE
L. 431/98 - anno 2015-

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, **sostenuta nell'anno 2015**, previsti sia dall'art. 11 della Legge 431/1998 che dalla D.G.R. Marche n. 1288 del 03/08/2009, integrata dalla D.G.R. Marche n. 293 del 09/02/2010, D.G.R. Marche N° 943 del 27/06/2012, e D.G.R. Marche 1065 del 16/07/2012, D.G.R. marche 859 del 11/06/2013, DGR 305 del 20/04/2015.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P;
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- d) **possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e del certificato storico di residenza attestante, da almeno cinque anni continuativi, la residenza nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;**
- e) residenza anagrafica nel Comune di FOLIGNANO e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- g) incidenza tra il canone annuo (al netto degli oneri accessori) ed il valore ISEE non inferiore al 50%. Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, ai fini del pagamento dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori ed adeguato con l'ultimo aggiornamento ISTAT.

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, redatta utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l'ufficio URP del Comune di FOLIGNANO, va presentata dal **01 GIUGNO 2015 al 30 GIUGNO 2015**

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- codice fiscale del richiedente;
- per i cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, nonché il possesso del certificato storico di residenza attestante almeno 5 anni continuativi di residenza nella Regione Marche o 10 continuativi nel territorio nazionale;
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l'anno 2015, relativa ai redditi dell'anno 2014;
- contratto di locazione regolarmente registrato e relative ricevute di affitto pagate nell'anno 2015 (le ricevute riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione della domanda, dovranno essere prodotte e consegnate **entro il mese di gennaio 2016, pena il non riconoscimento delle stesse**).
- Il contributo è comunque erogato sui mesi effettivamente pagati e documentati;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione è rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;
- carta d'identità.
- Certificato dell'ufficio provinciale del lavoro che attesti la situazione lavorativa (per le richieste di cui all'art. 5)
- Certificazione ISEE, rimodulato convenzionalmente con l'abbattimento della quota di reddito da lavoro dipendente nei limiti indicati nella deliberazione della Giunta regionale n.250 del 23.02.2009 e successiva convenzione tra la Regione Marche e i C.A.F. approvata dalla Giunta regionale con DGR n.251/2009. (per le richieste di cui all'art. 5)

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE 2015 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in modo tale da ridurre l'incidenza al 50% per un contributo massimo di **€ 1.166,15** corrispondente a 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Il canone di locazione massimo ammissibile ai fini del contributo è fissato in **€ 560,00** mensili al netto degli oneri accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo del contributo annuo di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

Non sono erogabili i contributi di importo annuo inferiore ad € 50,00.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi.

Qualora i fondi disponibili, non risulteranno sufficienti, il Comune predisporrà apposita graduatoria fra gli aventi diritto in base all'incidenza del canone sul reddito.

A parità di punteggio si procederà con una ripartizione uniforme e proporzionale del contributo da erogare.

Art. 5 Chi ha diritto

Hanno titolo a richiedere il contributo i cittadini a basso reddito, che sono stati divisi in due fasce economiche riguardanti il nucleo familiare di appartenenza del richiedente:

Fascia A) nucleo familiare il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore all'importo annuo di un assegno sociale INPS (**pari a € 5.830,76 nel 2015**) e per il quale, rispetto al valore ISEE, **l'incidenza del canone va ridotta fino al 30%** per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Fascia B) nucleo familiare il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore all'importo annuo di due assegni sociali INPS (**pari a € 11.661,52 nel 2015**) e per il quale, rispetto al valore ISEE, **l'incidenza del canone va ridotta fino al 40%** per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi il richiedente precisa:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita da richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art. 7 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia

Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.LGS 31 marzo 1998 n° 109 o di inviare agli atti uffici finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo. La persona responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell'Area Servizi Sociali del Comune. L'incaricato al trattamento dati è il responsabile del procedimento.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;
- sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati sia con mezzi cartacei solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Dirigente Servizi Sociali, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003. La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili" è quella contenuta nella legge N° 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni e nella D.G.R. marche N° 1288 del 03/08/2009, integrata dalla D.G.R. marche N° 293 del 09/02/2010, D.G.R. Marche N° 943 del 27/06/2012, e D.G.R. Marche 1065 del 16/07/2012 D.G.R. marche 859 del 11/06/2013, DGR 305 del 20/04/2015;

Il Responsabile del Servizio
(f.to dott. Domenico Fanesi)